



**Or.S.A.**

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

**SETTORE FERROVIE**

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333

Sito internet: [www.sindacatoorsa.it](http://www.sindacatoorsa.it)

e-mail: [sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it)

---

Roma, 10 dicembre 2009

Prot. n. 227/SG/Or.S.A.

**Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Altero Matteoli**

**0644267283**

**Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei trasporti**

**Piazza della croce Rossa, 1**

**ROMA**

**0644234159**

**Commissione di Garanzia L.146/90**

**0667796410/08**

**Ufficio Presidenza Consiglio dei Ministri**

**066791131**

**Società FS-S.p.A. (Gruppo)**

**AD Ing. Mauro Moretti**

**970 23843/0644103843**

**Trenitalia S.p.A.**

**AD Ing. Soprano**

**970 26300/0644106300**

**T.L.N.**

**Amministratore Delegato**

**Dott. Giuseppe Biesuz**

**0272011111**

**Oggetto: Proclamazione sciopero di tutto il personale di macchina e personale viaggiante operante in Trenitalia S.p.A. e T.L.N. .**

Il giorno 15 Maggio 2009 si è concluso con la società FS un accordo relativo all'equipaggio dei treni di Trenitalia non condiviso dalla scrivente O.S., in quanto tra l'altro considerato pregiudizievole per la sicurezza.

## **PREMESSO**

- che sono state infruttuosamente esperite le procedure di raffreddamento e conciliazione;
- che in data 28 maggio 2009 la scrivente ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il 14 giugno, successivamente ridotto a 1 ora per l'intervento del Ministro dei Trasporti;
- che in data 17 giugno 2009 la scrivente ha proclamato una seconda azione di sciopero di 24 ore, effettuato in data 11/12 luglio 2009;
- che in data 09 agosto 2009 la scrivente ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 10 e 11 ottobre 2009, successivamente ridotto a 12 ore per intervento del Ministero dei Trasporti con ordinanza n. 162T del 8 ottobre 2009;
- che a seguito dell'ordinanza richiamata nel precedente alinea in data 09 ottobre la scrivente ha sospeso lo sciopero dichiarato per il 10 e 11 ottobre e proclamato una terza azione di sciopero di 24 ore, effettuato in data 7/8 novembre 2009;
- che sono state integrate e rinnovate le procedure di raffreddamento e di conciliazione a tutti gli effetti di legge;
- che in data 12 novembre 2009 la scrivente ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 12 e 13 dicembre 2009;
- che in data 10 dicembre 2009 è intervenuto il Ministro dei Trasporti con ordinanza ministeriale 166T di differimento ad altra data dello sciopero del precedente alinea,

## **VISTO**

il calendario riepilogativo degli scioperi comunicato dall'Osservatorio sui conflitti sindacali aggiornato al giorno 10 dicembre 2009 alle ore 19.40,

**la scrivente O.S. a seguito dell'ordinanza ministeriale 166T**

## **COMUNICA**

**IL DIFFERIMENTO dell'azione di sciopero dichiarata per il 12 e 13 dicembre 2009, e**

## **RIPROCLAMA**

**un'ulteriore azione di sciopero dalle ore 21.00 di martedì 26 gennaio 2010 alle ore 18.00 di mercoledì 27 gennaio 2010 per tutto il personale di macchina e il personale viaggiante della società Trenitalia S.p.A. e TLN.**

Lo sciopero è proclamato nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni, delle deliberazioni della Commissione di Garanzia e degli accordi in essere.

Il Segretario Generale  
(Armando Romeo)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**GABINETTO DEL MINISTRO**  
**OSSERVATORIO CONFLITTI SINDACALI**  
VIA NOMENTANA, 2 - 00161 ROMA - WWW.MIT.GOV.IT



a/to: ORSA

data/date: 10 dicembre 2009

c.a.:

fax: 0644104333

n° pagine inclusa la copertina/  
n° pages including this cover: 06

da/from:

fax: 06/44234159

note/notes:

In caso di non corretta ricezione, pregasi telefonare al n° 06/44122124 - 25  
In the event of an illegible or incomplete reception, please contact telephone



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*  
GABINETTO DEL MINISTRO

M. INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
OCS  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0050197-10/12/2009-USCITA

Segreteria Nazionale

ORSA


SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 166T.

d'ordine del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPO DI GABINETTO  
Cons. Claudio IAFOLLA

Ordinanza n. 166T



M INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
OCS

REG. DECRETI  
Prot: 0001045-10/12/2009-  
REGISTRAZIONE

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale di macchina e del personale viaggiante dipendente dalla Società Trenitalia dei giorni 12 e 13 dicembre 2009, durata 24 ore – dalle ore 21.00 del giorno 12 alle ore 21.00 del giorno 13 - proclamato dalla O.S. OrSA in data 12 novembre 2009;

ATTESO il carattere sistemico del trasporto ferroviario;

PRESO ATTO, a tal proposito, dell'assenza di una chiara definizione dei bacini di utenza, propedeutica alla determinazione degli ambiti territoriali di maggiore incidenza sulla circolazione rispetto ad altri di minor rilievo;

CONSIDERATO il grado di interconnessione tra le varie tipologie di traffico su strada ferrata, caratterizzato sia da linee primarie ad alta densità e comprendenti le direttrici internazionali, nonché gli assi di collegamento tra le principali città italiane, sia da linee minori che si collocano nell'ambito dei bacini regionali, ma che connettono fittamente tra loro le direttrici principali;

VALUTATO nella fattispecie che l'arresto delle attività connesse all'erogazione del servizio di trasporto da parte dei lavoratori aderenti all'azione conflittuale sostenuta dalla Organizzazione OrSA, è tale da provocare preoccupanti effetti sull'intero sistema ferroviario nazionale in una giornata generalmente caratterizzata da una prevedibile intensificazione del movimento turistico, nonché dal classico riflusso di viaggiatori dovuto al fine settimana;

PROSPETTATO, in ragione dell'elevato grado di rappresentatività del soggetto OrSA relativamente alla categoria del personale di condotta treni, un prevedibile ampio consenso dei dipendenti della Società Trenitalia ad un contrasto di risalto nazionale e perciò idoneo a fondare, in una rete ferroviaria capillarmente sviluppata, un'azione collettiva gravemente pregiudizievole sia per il traffico passeggeri a lunga percorrenza, che regionale e metropolitano;

TENUTO CONTO dell'incremento della domanda per il servizio di trasporto in parola dovuto alla concorrenzialità delle linee ad Alta Velocità, in relazione alle quali si rileva proprio in contemporaneità al previsto conflitto OrSA l'attivazione all'esercizio commerciale delle tratte Novara-Milano, Bologna-Firenze e Gricignano-Napoli;

TENUTO ALTRESI' CONTO che il giorno 13 dicembre p.v. è prevista la riprogrammazione degli orari ferroviari, con il nuovo assetto dei servizi di trasporto di lunga percorrenza e regionali, e la conseguente riformulazione dei collegamenti da assicurare in caso di sciopero, ossia quelle aliquote dei servizi pubblici essenziali da offrire comunque ai cittadini, così come statuito all'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VALUTATO il *periculum* connesso agli effetti di un'azione di protesta collettiva posta in essere in coincidenza con avvenimenti che alterano la preesistente gestione del processo di movimentazione dei treni sull'intera rete ferroviaria nazionale, con il tangibile rischio di pregiudicare la regolarità del traffico sino ad una paralisi dell'intero sistema di offerta del trasporto pubblico interessato, provocando un disorientamento generale dell'utenza;

Ordinanza n. 166T

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO pertanto che gli effetti del conflitto in epigrafe, acuiti dalla sostanziale adesione di figure nodali per la circolazione dei convogli ferroviari, risulteranno ulteriormente dilatati dalla compresenza di tali ultimi eventi, ed andranno in tal modo a ledere oltremisura i diritti della persona di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

PROSPETTATO di conseguenza il reale rischio di accentuare per le giornate del 12 e 13 dicembre p.v. un profondo stato di esasperazione già esistente, accrescendo l'impatto negativo *in primis* sui cittadini fruitori del servizio, prevedibilmente in vana attesa presso le stazioni in quanto disinformati o persuasi dalla possibilità di una rapida ripresa delle attività, nonostante le condizioni critiche di gestione del traffico ferroviario;

PROSPETTATA in questo caso la gravità del pregiudizio al diritto di libera circolazione per i cittadini utenti dei trasporti, e tale da determinare pesanti penalizzazioni alla mobilità nelle suddette giornate;

TENUTO CONTO delle gravissime circostanze di privazione che hanno già subito i cittadini utenti del servizio in occasione delle precedenti iniziative di protesta promosse dalla sigla OrSA per la vertenza in esame, ed attuate nei giorni 11 e 12 luglio, nonché 7 ed 8 novembre c.a.;

VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa dei coincidenti fenomeni in esame, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e s.m.i., al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per i giorni 12 e 13 dicembre 2009;

VISTA la nota con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e s.m.i., ed in forza delle considerazioni suesposte, ha invitato l'Organizzazione Sindacale OrSA a desistere dal comportamento che determina la situazione sinora descritta, attuando misure compatibili con la salvaguardia del diritto alla libertà di circolazione;

PRESO ATTO che la suddetta rappresentanza sindacale non ha accolto l'invito della citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contrariamente a quanto attuato con senso di responsabilità in occasione di uno sciopero parimenti coincidente con il cambio dell'orario ferroviario, effettuato in misura ridotta il giorno 14 giugno 2009;

VISTO l'esito negativo del tentativo di conciliazione della vertenza connessa ai conflitti in esame, condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'incontro con le parti tenutosi in data 10 dicembre 2009, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 146/90 e s.m.i.;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze negative in ordine al funzionamento dei servizi interessati;

Ordinanza n. 166T

*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

**ORDINA**

1. Il differimento ad altra data dello sciopero del personale di macchina e del personale viaggiante dipendente dalla Società Trenitalia dei giorni 12 e 13 dicembre 2009, durata 24 ore - dalle ore 21.00 del giorno 12 alle ore 21.00 del giorno 13 - proclamato dalla O.S. OrSA.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
  - della Segreteria Nazionale della O.S. OrSA;
  - del Gruppo Ferrovie dello Stato.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n. 166T



*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Roma, 10 DIC. 2009